



Comune di

Marina di Gioiosa Ionica

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07/08/2017)



Sommario

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza	3
Articolo 2 - Nomina e durata	3
Articolo 3 - Compiti del Garante	3
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune	5
Articolo 5 - Strutture e personale	5
Articolo 6 - Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.....	5
Articolo 7 - Rimborso spese al Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza.....	5
Articolo 8 – Cessazione del mandato del Garante.....	5
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Articolo 9 - Entrata in vigore	6



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Nell'ambito del Comune di Marina di Gioiosa Ionica è istituito il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

Il Sindaco nomina il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale, attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

Il Garante è un organo monocratico. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3 - Compiti del Garante

Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Le funzioni del Garante sono le seguenti:

- a) Vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune;
- b) Contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;
 - partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve



essere presa in considerazione;

- c) Promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a Marina di Gioiosa Ionica, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune;
- d) Promuove la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
- e) Ascolta, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
- f) Segnala all' Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (Art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (Art. 331 e c.p.p.);
- g) Segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, ecc..), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori;
- h) Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
- i) Può esprimere pareri non vincolanti sulla pianificazione urbanistica generale e particolareggiata e su altri atti a carattere generale che il Comune emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione ed in ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
- j) Può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
- k) Segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) Coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L.n.112/2011 e con il Garante Regionale;
- m) Promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni



pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nel territorio comunale, in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia e come significativo strumento per il contrasto alla criminalità mafiosa.

Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza, sia pubbliche che del privato sociale, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

Il Garante, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale, in seduta pubblica, appositamente convocata su sua richiesta, una relazione dettagliata sull'attività svolta, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti e su qualunque altra circostanza ritenga utile e opportuna.

Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dal Settore Servizi alla Persona dell'Ente.

Articolo 6 - Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Il Garante può farsi affiancare, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, da un Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

I componenti del Gruppo di Lavoro sono individuati dal Garante, tra le associazioni e le organizzazioni che dimostrino di svolgere le loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

Non ci sono limiti al numero dei componenti nominati.

La nomina termina contemporaneamente al mandato del Garante.

Il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si riunisce almeno due volte l'anno, presso la sede del Garante, in funzione:

- a) della *Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* prevista per il 20 novembre;
- b) dell'iniziativa "*settimana cittadina dell'impegno sociale*" da svolgersi, preferibilmente, in concomitanza ed in continuità con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel corso dell'anno le associazioni e le organizzazioni che compongono il Gruppo di Lavoro possono richiederne la convocazione in via straordinaria.

Articolo 7 - Rimborso spese al Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza

Al Garante non spetta alcuna indennità, né rimborso delle spese sostenute e presta la propria attività a titolo prettamente gratuito. Lo stesso vale per i componenti il Gruppo di Lavoro sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Articolo 8 – Cessazione del mandato del Garante

Il Garante cessa dall'incarico:

- a) al termine del mandato del Sindaco che lo ha nominato;
- b) per dimissioni, morte o grave impedimento;



- c) se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- d) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;
- e) per revoca per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Online.